aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0364462
del 24/07/2025

# REGIONE LIGURIA

## DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

### *Settore Ecosistema Costiero e Acque*

*Allegati:* ***1***
*Class./Fasc.:* ***2025/13.17.1.0.0/40 - 15***

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

e p. c.:

Al Settore Ecologia

LORO SEDI

Oggetto: **Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il "Depuratore di Punta Vagno - ammodernamento e revamping impianto" Proponente: Comune di Genova.**

Riguardo l'oggetto, facendo seguito:

- alla nota Prot-2025-0262775 resa in data 23/05/2025 da parte di Codesto Settore;
- alla nota Prot-2025-0272731 resa, a riscontro, in data 29/05/2025 da parte del Settore scrivente;
- alla nota Prot-2025-0316576 resa in data 26/06/2025 da parte di Codesto Settore;

ed esaminata, per quanto di competenza del Settore scrivente, la documentazione resa disponibile, con la presente si comunica il seguente contributo istruttorio.

In base agli elaborati progettuali prodotti ed alle integrazioni relative a quanto richieste dal Settore scrivente con la sopra richiamata nota Prot-2025-0272731 del 29/05/2025, si ritiene che gli argomenti oggetto della sopra citata richiesta siano stati adeguatamente sviluppati.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza (VIncA) delle eventuali interferenze dell'opera con i siti della rete Natura 2000 presenti nell'Area, il proponente ha presentato, tra gli altri, il "format proponente per screening di incidenza" in linea con quanto previsto dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza", ed adottate con Intesa del 28/11/2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28/11/2019), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/2019, e recepite dalla Regione Liguria con la d.g.r. n. 211 del 19/03/2021.

All'interno del Format è stata elencata la ZSC con codice IT1332576 "Fondali Boccadasse – Nervi"; il rilascio della Valutazione di Incidenza su tale ZSC è di competenza è regionale.

**REGIONE LIGURIA -** Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Geom. Michele Lombardi – 010 5485361 – mail: michele.lombardi@regione.liguria.it

Il principale target ambientale marino della ZSC, che dista circa 1,3 km. a levante dell'area oggetto dei lavori di ammodernamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue, è una prateria di Posidonia oceanica che si estende per circa 1,5 km. verso levante.

In considerazione dei seguenti aspetti:

- l'area di intervento, essendo localizzata all'interno della struttura del depuratore esistente, non è compresa nel perimetro della ZSC sopra citata;
- non sono previste lavorazioni su fondali marini, opere marittime o connesse ad esse;
- la distanza dei target ambientali dall'area di intervento; i target ambientali risultano infatti localizzati al di fuori dell'area di influenza dell'intervento, a distanza di circa 1,3 km.;

si ritiene che gli interventi a progetto non siano in grado di determinare impatti a carico degli habitat marini, esprimendo pertanto parere favorevole in merito alla Valutazione di incidenza – fase di screening per la Zona Speciale di Conservazione con codice IT1332576 "Fondali Boccadasse – Nervi".

Riguardo, invece, all'individuazione di una fascia di rispetto legata alla localizzazione dell'impianto, occorre rivolgersi all'Allegato 4 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, in particolare i punti "1.2 - Condizioni ambientali e zone di rispetto" e "1.6 - Costruzione o ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti" ove, in dettaglio, è previsto:

– al punto 1.2, che "(omissis) *Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microorganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi."*;
– al punto 1.6, che "(omissis) *Nel caso di impossibilità a rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito, la realizzazione o l'ampliamento degli impianti deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nella presente normativa e delle finalità da essa perseguite. Tale impossibilità deve essere documentata e la documentazione stessa deve essere messa a disposizione dell'autorità competente che deve accertarla.".*

I documenti “Verifica di VIA Postuma Fisiologica (impianto esistente)” e, più in particolare, “Studio Ambientale Preliminare”, entrambi al punto “4.8.2 Fascia di rispetto per depuratori e impianti di trattamento reflui”, tengono in considerazione tale disposizione, avendo cura di riferire, in primis, che gli estratti cartografici del PUC del Comune di Genova non individuano alcuna perimetrazione relativa alla fascia di rispetto, né tantomeno risulta richiamata all’interno delle Norme Tecniche del Piano.

Ai fini della corretta applicazione delle sopra richiamate disposizioni di cui ai punti 1.2 e 1.6 dell’Allegato 4 della delibera CITAI, nelle circostanze in cui non venga individuata la prevista fascia di rispetto, la documentazione progettuale riferisce, a supporto, della recente interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di determinazione della fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione, di cui alla nota prot. n. 3144 resa in data 10/01/2025 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque, ad oggetto “Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in ordine all’interpretazione della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, del 4 febbraio 1977, Allegato 4, punto 1.2 - fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione (omissis)”, che si allega alla presente in copia.

In estrema sintesi, il MASE *“(omissis) rileva, innanzitutto, che l’Allegato 4 alla delibera 4 febbraio 1977, dopo aver prescritto «una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto» di depurazione che tratti scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell’uomo (punto 1.2), introduce due ordini di deroghe, debitamente circostanziate. Il primo riguarda «gli impianti di depurazione esistenti» per i quali, ove «la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi» (punto 1.2). La seconda deroga è prevista per le ipotesi di «[c]ostruzione o ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti» le quali sono ammesse anche «[n]el caso di impossibilità di rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito», purché siano adottati «tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario riportate nella presente normativa e delle finalità che le norme stesse si prefiggono» e a condizione che «[t]ale impossibilità [sia] documentata e la documentazione stessa […] messa a disposizione dell’autorità competente che deve accertarla» (punto 1.6). (omissis)”.*

Sempre in estrema sintesi, il MASE ha quindi concluso che *“(omissis) Il vincolo di inedificabilità nella fascia di cento metri previsto dal punto 1.2 dell’Allegato 4 alla delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 può essere derogato esclusivamente nei due casi specifici di seguito riportati:*

1. *Nel caso di impianti esistenti ai sensi del medesimo punto 1.2, ossia nel caso in cui l'impianto preesista all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella delibera 4 febbraio 1977;*
2. *Nel caso di costruzione o ampliamento di impianti di depurazione al servizio di insediamenti esistenti, ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1.6 dell'Allegato 4 cit. (omissis)"*.

Quanto relazionato nello "Studio Ambientale Preliminare" è rivolto a dimostrare come il progetto risulti *"(omissis) conforme alle disposizioni del punto 1.6 della delibera CITAI. (omissis)"*.

In particolare, riferendo dell'avvenuta trasmissione delle schede tecniche dell'impianto di trattamento aria previsto a progetto, rimanda *"(omissis) all'elaborato «2022GESI0044-00-PF-I2-AU-RT-004-00 Piano gestione odori» per una valutazione più approfondita circa le emissioni odorigene e le procedure di gestione odori che saranno adottate nell'esercizio dell'impianto."*, la cui valutazione compete al Settore Ecologia che, per conoscenza, legge la presente.

Cordiali saluti.

per IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ilaria Fasce

Firmato digitalmente da: ANDREA PICOLLO
Regione Liguria
Firmato il: 24-07-2025 16:38:04
Certificato valido dal 25-05-2025 al 25-05-2028

*ML/ml-er-gv-sa*

**REGIONE LIGURIA -** Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Geom. Michele Lombardi – 010 5485361 – mail: michele.lombardi@regione.liguria.it